

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

Sezione XI - G.U. Dott. Zic

III MEMORIA ex art. 183 PER
LA FORMULAZIONE DI
ISTANZE A PROVA
CONTRARIA

Nella causa, iscritta al n. 1234/06 R.G., promossa da
VERDI dott.ssa GIOVANNA, CON GLI AVV.TI Aldo Chiaro e Sara Opaca
- attrice -
contro
GIALLI dott. UGO, con l'avv. Franco Porto
- convenuto -
*** *** ***

**Memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ.
per il convenuto dott. Ugo Galli**

CONTE-
STAZIONE
DELLA
RILEVANZA
E/O
AMMISSIBI-
LITA'
DELLE
ISTANZE
ISTRUTTO-
RIE
AVVERSA-
RIE

1. Letto ed estensivamente contestato il contenuto della memoria scambiata dall'attrice ai sensi del n. 2 del sesto comma dell'art. 183 cod. proc. civ., si osserva quanto segue.

Il capitolo formulato da controparte sub i) concerne una circostanza non contestata in causa.

I capitoli *sub* iii) e *sub* iv) hanno ad oggetto circostanze in parte pacifiche, e in parte irrilevanti. Ciò nondimeno, limitatamente alla circostanza – che è contestata – che il dott. Gialli si fosse assunto la responsabilità dell'accaduto (e che quand'anche fosse vera sarebbe priva di rilievo, perchè il giudizio circa la responsabilità compete solo al Giudice, e prescinde ovviamente dalle valutazioni soggettive delle parti in causa) non ci opponiamo all'ammissione del richiesto interrogatorio.

Il capitolo *ex adverso* formulato *sub* 1 concerne una circostanza non contestata in causa.

I capitoli *sub* nn. 2 e 3 non hanno ad oggetto dei fatti ma dei giudizi. Spetterà d'altra parte eventualmente all'eliggendo consulente tecnico dell'Ufficio la necessaria valutazione circa la reale natura ed entità della lesione subita dall'attrice in occasione dell'evento per cui è causa ed accertare se la gravità della compromissione lamentata dalla dott.ssa Verdi, sia o meno da attribuire anche ad una sua colpevole sottovalutazione dell'evoluzione clinica della lesione.

I capitoli da *sub* e a *sub* 9), volti a dimostrare che la dott.ssa Verdi ha sempre lavorato presso l'ambulatorio veterinario del proprio compagno di vita dott. Nero dal 1983 sino alla primavera del 2002, sono chiaramente privi di qualsiasi rilevanza ai fini del decidere, dal momento

che nessuno ha mai posto in dubbio che essa svolgesse l'attività di veterinario.

Analogamente irrilevante è peraltro anche il contenuto del capitolo *ex adverso* articolato *sub* 10), diretto a provare che dalla primavera del 2002 la dott.ssa Verdi non avrebbe più esercitato la chirurgia e che, "nel complesso, le mansioni cui" essa attualmente "attende sì" sarebbero "notevolmente ridotte". Come è chiaro, infatti, quel che dovrebbe essere dimostrato non è solo il fatto che l'attrice abbia ridotto la propria attività professionale, ma che tale diminuzione sia stata causata dalle lesioni di cui si discute (il che è un giudizio) e, ciò che ancor più conta, vertendosi in tema di risarcimento del danno patrimoniale, che da ciò sia inoltre derivata un'effettiva riduzione dei suoi redditi. Sennonché dagli atti e dai documenti di causa nulla è dato sapere circa i redditi prodotti dalla dott.ssa Verdi né prima né dopo l'infortunio occorso nella primavera del 2002, non avendo versato in atti neppure le proprie dichiarazioni fiscali.

Per la medesima ragione non possono essere ammessi nemmeno i capitoli da *sub* 11 a *sub* 15 (peraltro anch'essi infarciti di giudizi), con i quali da una parte si vorrebbe dimostrare che, dal giorno dell'incidente, la dott.ssa Verdi non avrebbe più svolto in ambulatorio tutte le mansioni che prima svolgeva e, dall'altra parte, che il veterinario presso il quale essa lavorava, a causa di nuovi impegni, progettasse di lasciare "l'intera gestione del laboratorio". A quest'ultimo riguardo occorre infatti osservare che la *chance*, la cui perdita attribuisce al danneggiato il diritto al risarcimento del relativo danno, non è una mera aspettativa di fatto, ma presuppone la dimostrazione, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (e tale non può essere un semplice "progetto"). Anche a questo riguardo, peraltro, nulla è comunque dato sapere né in ordine alla natura giuridica del rapporto di lavoro intercorrente fra la dott.ssa Verdi ed il dott. Nero, né in ordine agli stessi redditi dell'attrice. Mancherebbe quindi il pur minimo parametro oggettivo per la determinazione del preteso danno patrimoniale da perdita di *chances*.

I capitoli *sub* 16 e *sub* 17 hanno infine anch'essi ad oggetto un giudizio (l'affermata incidenza della lesione sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice) e non dei fatti e sono quindi, come tali, sicuramente inammissibili.

2. Confermate quindi tutte le eccezioni e le difese sin qui svolte, si chiede – ma senza voler con ciò assumere oneri probatori che competono a parte attrice – l'ammissione di prova contraria sul capitolo

ISTANZA DI
PROVA
CONTRARIA
(TESTIMO-
NIANZA)

articolato dall'attrice *sub ii*) con gli stessi testi indicati nella nostra memoria ex art. 183 sesto comma, n. 2, cod. proc. civ..

3. Si insiste infine – ma sempre senza con ciò voler assumere oneri probatori che non competono al convenuto – perché sia ammessa la prova per interrogatorio formale della dott.ssa Giovanna Verdi e per testi sui capitoli dedotti nella nostra memoria ex art. 183 sesto comma, n. 2, cod. proc. civ..

Salvezze illimitate.

Verona, il 9 marzo 2007.

Franco Porto

(Avv. Franco Porto)